

## «A CHI LEGGE»

(OVVERO QUALCHE CONSIDERAZIONE SUGLI STATUTI E LA STAMPA)

Viene voglia di seguitare e riprendere, dopo le tre parole usate come titolo, anche le prime righe del proemio che apre un libretto uscito anonimo a Livorno nel 1764, il *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria<sup>1</sup>:

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iracunda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il diritto criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente.

L'invettiva ha un destinatario chiaro, che nel secolo dei lumi sovente viene colpito dagli strali di coloro che si occupano del sistema delle fonti del diritto<sup>2</sup>, trovandole farraginose, scomposte, illogiche, oscure: le leggi romane giustiniane o, meglio, quelle norme viste e applicate attraverso l'*interpretatio* che dal secolo XII era stata partorita da generazioni di giuristi.

Ma le parole del Beccaria, seppure all'apparenza più indirettamente, ma in modo necessario, colpiscono anche un altro obiettivo: lo *ius pro-*

<sup>1</sup> A dire il vero il proemio *A chi legge* compare solo nell'edizione di Livorno del marzo 1766: Luigi Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»*, in appendice a C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Gianni Francioni, Milano, Mediobanca, 1984, p. 445 (*Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, vol. I).

<sup>2</sup> La più celebre critica al sistema delle fonti dell'età del tardo diritto comune è senz'altro quella contenuta nel *Dei difetti della giurisprudenza* di Ludovico Antonio Muratori, uscito nel 1742 e che ebbe, quasi come il *Dei delitti e delle pene*, un'incredibile fortuna editoriale.

*prium*, il diritto particolare, che accanto al diritto romano (e al canonico) rappresentava l'altro nucleo costitutivo del complesso delle norme giuridiche in vigore dal XII agli albori del XIX secolo. Al diritto romano (e al canonico) si ricorreva come diritto comune in funzione suppletiva allorché su una determinata questione non disponessero i diritti particolari, vale a dire gli statuti e, a partire dal XVI secolo, anche i provvedimenti normativi dei vari sovrani.

Obiettivo necessitato abbiám detto: diritto romano e diritto proprio erano così intimamente legati nel sistema del diritto comune che la critica all'uno diventava necessariamente critica all'altro e viceversa.

Come ognuno capisce, Cesare Beccaria nel proemio dirige l'attacco polemico soprattutto verso i contenuti di quelle leggi; in genere però le difficoltà maggiori che gli interpreti (giudici, avvocati, giuristi in genere) incontravano – ancor prima e indipendentemente dai contenuti – riguardavano addirittura l'individuazione della concreta norma e regola di diritto da applicarsi al caso discusso.

Sotto questo profilo la condizione del diritto particolare, degli statuti nella specie, era senz'altro peggiore di quella del diritto romano. Infatti per il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano vi erano state numerose edizioni quasi fin dal nascere della stampa, così come moltissime erano quelle delle opere dei giuristi che, con vari metodi e in diverse forme, si erano dedicati e continuavano a dedicarsi ad una interpretazione adeguatrice delle antiche norme di Roma; sicché per chi ne avesse avuto necessità o semplice interesse sarebbe stato relativamente facile trovare almeno il testo della legge, salvo poi incontrare maggiori problemi nell'individuare il significato dovendo scegliere, tra le varie *opiniones* dei giuristi, quella *communis*, o – peggio – la *magis communis*.

Ben diversamente occorre dire per gli statuti. S'intenda: anche le leggi di luogo particolare, come ancora vengono chiamati nel diciannovesimo secolo, godettero degli onori delle stampe, e fin dalla seconda metà del quattrocento, come dimostra questo stesso catalogo; ma la stampa degli statuti, che di per sé non incidereva minimamente sulla loro efficacia, e non era prevista come momento necessario dell'*iter* formativo<sup>3</sup>, ne ri-

<sup>3</sup> La stampa, cioè, non si sostituiva alla tradizionale forma di pubblicazione dello statuto attraverso la viva voce del banditore, neppure quando avveniva pressoché contemporaneamente all'approvazione delle norme: «Die Mercurii 15 Decemb. 1563 publicatae fuerunt suprascriptae provisiones, de verbo ad verbum, ad arengherian praetorium. Per Ludovicum Rivalem, publicum communis Bonon. praeconem, sono tubae praemisso alta, & intelligibili voce praesentibus quampluribus testibus, & personis, & signanter Francisco Verio, & Bartholomeo Bonfiliolo, prout retulit idem praeco» (*Constitutioni & provisioni de li officii utili della comunità di Bologna ultimamente reformate & legittimamente*

guardò solo una minima parte; fu di solito legata a fattori e a logiche contingenti, quasi più spesso sollecitata dall'iniziativa privata, che non voluta dall'autorità pubblica: basta gettar lo sguardo sulle *Leges et statuta Veronae*, stampate a Vicenza nel 1475 dal non ignoto tipografo tedesco Hermann Liechtenstein, per incarico e a spese di Antonio, Gerardo, Giovanni, Pietro e Bartolomeo semplici cittadini di Verona; oppure agli *Statuta et decreta communis Genuae*, pubblicati a Bologna nel 1498 da Anton Maria Visdomini, «esule genovese, a cui parve fosse intollerabile la mancanza di pubblicità delle patrie leggi, tanto che ne curò a sue spese questa stampa»<sup>4</sup>. Talvolta anche quando l'impegno del comune all'impresa editoriale esiste, come nel caso degli statuti di Alessandria del 1297 pubblicati nel 1547 dai fratelli Moscheni, esso si presenta come partecipazione quantomeno svagata e distratta: la *respublica* addirittura pare avesse concesso agli stampatori di costruire l'edizione sulla copia ufficiale degli statuti, ma non si preoccupava di controllare poi che il testo stampato fosse davvero fedele all'originale. Il fatto è che i Moscheni non riuscirono a leggere qualche parte del manoscritto e lasciarono pertanto degli spazi vuoti nel testo stampato: esempio incredibile – per i moderni – di modi-

*approve alle XV di dicembre 1563*, Bologna, per Alessandro Benazzi, 1563, c. 4 v.). Non è raro, poi, che lo statuto disponesse, senza mettere in conto un'edizione a stampa che nel frattempo fosse intervenuta, che la pubblicazione mediante pubblica lettura di fronte all'assemblea della corporazione dovesse essere ripetuta di anno in anno (*Statuti della compagnia de' drappieri, o vero strazzaroli, della città di Bologna, reformati ultimamente l'anno MDLVI*, Bologna, per Pelegrino Bonardo, 1557, p. 70). Talora la pubblicazione, nelle forme tradizionali, avviene addirittura dopo la stampa dello statuto: «Volumus praeterea & vobis mandamus ut ad proximi anni MDXXXV ingressum, in maiori & generali consilio, ut ritus & mos docet antiquitus, statuta ipsa sic a vobis reformata, emendataque, et mandato nostro ampliata, iamque diligenter edita publicetis» (*Statuta provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata cum novissimis provisionibus pro litium diuturnitatibus praecidendis. Anno Do. MDXXXIII*, Ferrara, per Franciscum Rubeum de Valentia, 1534, c. di seguito al *colophon*). I rapporti tra la pubblicazione – atto, in generale, con il quale si rende legalmente noto un provvedimento normativo – e la stampa ben sono messi a fuoco nei *Decreti penali fatti in diversi tempi. Dall'illustrissimo, & eccellentissimo consiglio, dell'eccellentiss. republica di Lucca*, Lucca, per Baldassar del Giudice, 1640. Dopo il *colophon* è aggiunto un provvedimento del 13 marzo 1641 con il quale, considerato che il volume stampato nel 1640 conteneva molti decreti dei quali non risultava con certezza l'avvenuta pubblicazione mediante bando, condizione essenziale per la loro vigenza, si disponeva che «tutte le leggi contenute nel presente volume si habbiano per legittimamente pubblicate, e non se ne possa mai per tempo alcuno allegare alcuna ignoranza, e facendo stampare e pubblicare questo decreto, crediamo sia rimediato al tutto». E ad ogni buon conto il banditore Ottavio Pardini provvedeva a ritualmente bandire il decreto nello stesso giorno di emissione.

<sup>4</sup> *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di statuti*, vol. III, a cura di Corrado Chelazzi, Roma, Senato della Repubblica, 1955, pp. 189-190.

fica di un testo normativo in vigore non voluta dall'autorità politica; il che non sembra aver turbato affatto potere pubblico e cittadini, i quali anzi seppero riconoscere tanta autorità a quell'edizione che i manoscritti della redazione statutaria andarono perduti<sup>5</sup>.

Ma in contesti diversi l'attenzione è maggiore. A Carrara la stampa degli statuti approvati da Alberico Cybo Malaspina il 14 agosto 1574 fu seguita con particolare scrupolo dalla commissione di statutori. Fu infatti introdotta un'apposita rubrica (*De additionibus & mendis statutorum*) nella quale si indicava un elenco di *errata corrige* e si disponeva che avesse giuridica efficacia il solo testo corretto:

Experientia rerum magistra edocti, quod in imprimendo, tum ob ipsam impressionem, cum propter varietatem & multiplicationem statutorum, multiplices errores, causari, & oriri solent; a quibus nec vel peritissimi doctissimique viri abstinere potuerunt; considerantesque, quodlibet legis verbum etiam minimum, ipsius legis partem esse, idcirco statuimus & mandamus (...) quod praedictae statutorum correctiones emendationes, & cetera praedicta singula singulis congrue referendo eiusdem sint efficaciae & roboris, sicut caetera huius voluminis statuta, perinde ac si suis locis dicta statuta correcta fuissent, ibique dictae additiones detractioes & mende [sic], additae vel detractae & positae fuissent: quae additiones & mendae sunt infrascriptae videlicet: (...)<sup>6</sup>.

Altre volte l'approccio con la stampa è ancora più consapevole e risponde a precise finalità politiche di affermazione o riaffermazione di autonomia e indipendenza della comunità<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Si è occupato più volte della legislazione statutaria di Alessandria Gian Savino Pe-  
ne Vidari, da ultimo in *Censimento ed edizione di statuti, con particolare riferimento al  
Piemonte*, in *Dal dedalo statutario*, «Archivio storico ticinese», XXXII (1995), p. 266.

<sup>6</sup> *Statuta Carrariae*, Lucca, apud Vincentium Busdrachium, 1574, p. 279. Il caso non  
è isolato, e neppure dei più estremi se circa cinquant'anni prima a Perugia la stampa al-  
meno del quarto volume degli statuti fu seguita direttamente in tipografia dal notaio ser  
Sinibaldo Fertulini «in officina continue existentem» con il compito di controllare e cor-  
reggere gli errori (*Primum [-quartum] volumen statutorum Auguste Perusie magistratum  
ordines et auctoritatem aliaque egregia civitatis ordinamenta continens nuper emendatum  
auctum et impressum ad publicam utilitatem*, Perugia, per Hieronymum Francisci Balda-  
sarris de Cartholariis, 1523-1528, *explicit* del IV vol.). Ancora, il testo a stampa delle *Ae-  
gidianae constitutiones recognitae, ac novissime impressae*, Roma, D. Hieronyma de Cartu-  
lariis excudebat, 1545 (Romae, in aedibus Francisci Priscianensis, 1543) fu rivisto e cor-  
retto da Marco Favonio su incarico proprio del cardinal legato Rodolfo Pio da Carpi, au-  
tore di quella riforma delle costituzioni egidiane che per la prima volta veniva edita (lette-  
ra del Favonio *celeberrimo patronorum, causidicorumque, ac tabellionum, agri Picaeni col-  
legio* posta all'inizio del volume).

<sup>7</sup> Si veda Giorgio Chittolini, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autono-  
mia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*,

Più frequentemente però l'impresa tipografica è dettata da ragioni pratiche che talora possono essere anche indipendenti da una riforma normativa: il testo dello statuto, ancora manoscritto o già in precedenza licenziato alle stampe, è lacero, in cattive condizioni, oppure ormai scarse sono diventate le copie a disposizione della collettività e dei suoi organi. Si decide allora di procedere ad una edizione perché le norme possano diventare (o ritornare ad essere) più facilmente accessibili ai destinatari e agli stessi funzionari dell'ente<sup>8</sup>. Talvolta, con un'inversione di prospettiva che può

in *Dal dedalo statutario* cit., pp. 189-190, per il quale nei secoli XVI-XVIII «gli antichi testi, anche se poveri o divenuti in parte obsoleti, si pubblicano in edizioni a stampa, non diversamente da quanto avviene per gli statuti urbani; e si trascrivono in nuove copie, insieme ai privilegi delle comunità: non più solo per quello scrupolo di puntuale e esatta conservazione che era stato all'origine di quella antica pratica nel Tre o Quattrocento, ma come autentica testimonianza dell'antico possesso di uno statuto proprio. Valore simbolico, indubbiamente, perché in effetti nell'età moderna il possesso di uno statuto significa ancora un rango ed una dignità speciale, può essere all'occasione assunto come *signum liberae iurisdictionis*».

<sup>8</sup> *Statuta & ordinamenta civitatis Laude*, Milano, in officina libraria Gotardi Pontici apud templum divi Satiri, 1537, [c. 1 v.]: «Ante hanc diem (ut scitis) Laudenses habuere sua iura municipalia manu scripta: quae res multis multa detrimenta afferebat: apud paucos enim reperiebantur: qui difficulter admodum ea vix amicis ostendebant: Itaque, quum id non fieret nisi & praee & praetio, visum est non rem absurdam fore nobilibus viris ac tabellionibus huius civitatis Christophoro Sacco & Iohanni Tirabuscho ea in vulgus aedere nonnullis decretis ordinibusque & aliis ad ornatum additis ut omnibus iudicibus doctoribus causidicis notariis nobilibus & omnibus tam Laudensibus quam exteris quibus hac in civitate lites aguntur horum iurium ad manus sit copia». *Codex statutorum magnifice communitatis, atque dioecesis Alexandrinae ad reipublicae utilitatem noviter excusi*, Alessandria, Franciscus Muschenus et fratres Bergomates, 1547, lettera dedicatoria al presidente del Senato di Milano Iacopo Filippo Sacco: «Quamobrem legibus suis municipalibus, quae in diversis voluminibus continebantur, in manus sumptis et bis perlectis ac studiose consideratis (...), eas tamen omnes in unum redegei, typisque curavi excudi, ut iis civitas ipsa propter varios casus, qui frequenter contingunt plurimum [sic] iuvare possit, faciliusque ab omnibus haberi et commodius etiam legi possint». *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa, et cum archetypo collata. Additis quamplurimis, quae omnia sequenti pagella indicantur. Cum indice rerum memorabilium copiosissimo, & altero titulorum, seu rubr. statutorum*, Cremona, apud Christophorum Draconium typographum Cremonensem & Petrum Bozolum socios, 1578, [p. 5]. *Laudensium statuta seu iura municipalia. Quibus additus est index, quo, quicquid in ipsis continetur, nulla mora, nulloque negotio sciri potest*, Lodi, apud Vincentium Taitetum, 1586, [c. 2 r.]. *Statuta mag. cae civitatis Veronae, summa cum diligentia recognita, & innumerabilib. prope mendis expurgata. Privilegia quoque eiusdem civitatis: una cum partibus ser. ni Do. Veneti pro eorum confirmatione [sic]; adiectis compluribus nunquam antehac impressis*, Verona, Hieronymus Discipulus excudebat sumptibus M. Antonii Palatioli, 1588, [p. 4]. *Statuta Castrinovi Regiensis in Montibus*, Modena, apud Antonium & Philippum Gadaldinum fratres ducales typographos, 1619, p. 2. *Statuta provisiones, et decreta gabellarum civitatis Ferrariae. Nunc rursus impressa anno Domini MDCXXIV*, Ferrara, apud Franciscum Succium typographum cameralem, [pp. 3-4]. *Statutorum civilium serenissimae reipublicae Genuensis. Libri sex*, Genova, apud Petrum Ioannem Calenzanum, 1663, [p. 6].

stupire i moderni, siccome esiste la necessità di fare una nuova edizione degli statuti già stampati poiché le copie di quella precedente si son fatte rare, si approfitta dell'occasione per adeguare le norme ai mutamenti nel frattempo intervenuti. E tra la pieghe delle motivazioni che giustificano la nuova stampa si fa strada l'idea che in tanto l'osservanza di una norma possa essere pretesa dai destinatari in quanto essa sia per gli stessi facilmente conoscibile: la rarità dell'edizione statutaria, in altre parole, fa ritenere in qualche modo scusabile l'ignoranza delle norme. L'ulteriore conseguenza, che spesso viene resa esplicita, è che la stampa stessa comincia ad esser vista come condizione di conoscibilità, e quindi come strumento essenziale per garantire l'osservanza delle norme<sup>9</sup>. Significativo è in questo

*Statuti civili, et criminali dell'isola di Corsica*, Bastia, per Francesco Maria Martini, 1694, [p. 2]. *Statutorum Brixilli, et eius districtus, villarum, et castrorum libri tres, quorum*. 1. *De potestate, consilio, & consiliariis*. 2. *De causis civilibus*. 3. *De maleficiis*, Parma, ex officina Iosephi Rossetti, 1697, p. 167. *Statuta magnificae civitatis Bergomi cum correctionibus, reformationibus, & aliis decretis, additis de ordine mag. D. D. Io. Baptistae Petri Vailetti; marchesii Salvaneii, co. equ. tis et Hier. mi de Alexandris I. U. D. ad hoc deputatorum a mag. minori consilio, in veteri non impressis, cum indice alphabetico tam capitulorum, quam materiarum, pluribus, quibus antea scatebant erroribus expurgata, & faciliori lectioni accomodata per Bernardinum Riccium S. T. doct., & iuris utriusque interpretem*, Bergamo, ex typographia Ioannis Santini, 1727, lettera dedicatoria. *Ius municipale Coloniense. Editio altera. Cum privilegiis et nonnullis aliis monumentis nunquam antea vulgatis*, Colonia Veneta, 1762, [p. 4].

<sup>9</sup> *Provisioni, decreti, instramenti, gratie, litere, capitoli, & altre cose degne di memoria, a beneficio della magnifica città di Modona. Raccolte insieme nuovamente dalli suoi archivi, & veri originali*, Modena, per Giovanni de' Nicoli, 1544; il 28 settembre 1543 i Conservatori della città stabilirono: «si stampino le gratie, doni, & provigioni, & altre cose degne di perpetua memoria sì concesse ad essa città (...), come per altra via ottenute, etiam alcune celebrate per contratto, & questo acciò passino in vera scientia de tutti, & che per longhezza di tempo non si mandino in oblivione, & in ogni occurrentia si possano usare, & mantenere in osservantia» (c. 2rv.). *Nonnullae constitutiones, privilegia, et reformationes additionesque statutorum civitatis Regii ad omnium utilitatem pertinentes*, Reggio Emilia, apud Herculianum Bartholum, 1569. L'autorità politica dispose la stampa «ut posteaquam vulgo manifesta esse coeperint neminem post hac, aut peccantem ignorantiae praetextus excuset, aut iniuria laessitum fugiat ratio propulsandi, sic omnino fore sperantes, ut hisce rationibus ipsorum patria quiete concors, pace tuta, & denique opibus beata esse possit» [p. 3]. *Statuta civitatis Montisregalis*, Mondovì, 1570; la stampa, d'iniziativa pubblica, viene ordinata «considerando di quanta necessità, e beneficio sia, & col tempo tutta via esser possa, che 'l volume de statuti di detta città, già molto dal longo uso, & antichità consumato, sia in comune utile rinovato, & in più volumi stampato; acciò che venendo in cognition di più persone, possano esser meglio et più intieramente & perfettamente osservati» [p. 3]; poi, si sente il bisogno di stabilire espressamente che al libro stampato si debba dare «piena, & indubitata fede, né da litiganti o altri s'haberà più ricorso alcuno ad altri originali, intendendo, che esso volume stampato s'habbi, e sia l'originale istesso» [p. 4]: il che ci pare abbastanza sintomatico dell'idea che al tempo si aveva della validità e autorità del testo stampato rispetto a quello manoscritto. Stampa e scrittura sono poste sullo stesso piano – senza un cenno di preferenza

senso il caso dell'edizione degli statuti di Roma chiusa nel terzo decennio del Cinquecento, le cui finalità con chiarezza risultano dall'*Exordium*:

Multorum relatu accepimus tantam voluminum statutorum Urbis penuriam esse ut eorum ignorantia quodammodo excusabilis non iniusta videatur: multumque publice interesse ut omnibus passim eorum copia fiat: quod nulla re celerius consequi posse censitum est quam ut imprimenda tradantur<sup>10</sup>.

per l'una o l'altra, ma anche senza che in alcun modo risulti la consapevolezza delle potenzialità della prima a proposito della diffusione della conoscenza delle norme tra i destinatari – negli *Statuti della honoranda università de' mercatanti della inclita città di Bologna riformati l'anno MDL*, Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550, c. 125 r.: «Vogliamo anchora & Statuimo, che tutti i Statuti, Provisioni & Ordinamenti di detta Università così i presenti come quelli che per l'avvenire si facessero, siano & far si debbiano in volgare, Et che da questi presenti Statuti, & de quelli si facessero, se ne debbano fare scrivere, o stampare a forma due copie almeno, una delle quali si debbia mettere alla Camera de gli atti del Commune di Bologna, & l'altra nella Corte di detta Università a perpetua memoria de quelli». *Criminalium iurium civitatis Genuensis libri duo. Cum additione plurium decretorum*, Genova, apud Christophorum Bellonum Ant. F. ducalem typographum, 1573, p. 115: «l'osservanza di essi statuti criminali, sarà messa in uso al primo di giugno dell'anno presente del 1558 dal qual tempo innanzi, sarà secondo la disposizione di essi, circa l'avvenire amministrata la giustizia criminale, & si sono fatti stampare, a fine, che resti commodo a ciascuno d'averne copia». *Statuti civili, et criminali dell'isola di Corsica*, Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1602; il 25 maggio 1601 si deliberò «che si facciano imprimere li sudetti statuti civili, e criminali con le aggiuntioni ad essi fatte, & anco le cride, ordini publicati in Corsica acciò ciascheduno ne habbi notizia in iscritto, e sappi come havrà di contenersi per la osservanza, e per schivar le pene prefisse a delinquenti» [p. 6]. *Statuti, e provisioni dell'università de' speziali, droghieri, confettieri, e mandolieri della città di Brescia, e suo distretto regolati, ed admessi dagli illustriss. signori signori deputati pubblici delegati, &c. col metodo stabilito per l'esazione de' crediti, approvato il tutto dall'eccellentiss. senato, come da ducali, &c.*, Brescia, per Pietro Pianta e Giuseppe Pasini stampatori camerale, 1756; il senato veneto al momento dell'approvazione (6 maggio 1756) dispose che gli statuti: «siano dati alle stampe, acciò diffusi ad universale notizia de' confratelli abbiano da essere intieramente, ed inviolabilmente eseguiti» (p. 71). *Degli statuti, e regolamenti del grande spedale degl'infermi di Modena ed opere annesse libri tre stesi, e compilati per comando di S. A. S. il signor duca Francesco III*, Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani stampatori ducali, 1759; con il chirografo di approvazione degli statuti Francesco III d'Este il 4 aprile 1759, «volendo che questi sortiscano la forza di legge sovrana, e perpetua, e come tale siano sempre nella più verde, e rigorosa osservanza», ordinava «che vengano subito dati alle stampe unitamente al presente nostro chirografo» (p. IX). *Statuta civitatis Cenetae recentioribus sanctionibus adiectis*, [Venezia], ex typographia ducali Pinelliana, 1772, p. 1: i conservatori delle leggi il 26 febbraio 1771 ordinarono «alli figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, che stampar debbano il statuto di Ceneda, in forma decente, e consegnare esemplari trecento legati in quarto al magistrato nostro; onde possano essere pronti alla prossima partenza dell'eletto n. h. rappresentante, e possano essere nel tempo stesso diffusi alla notizia di quelli sudditi, ed all'uso di quel foro».

<sup>10</sup> *Statuta et novae reformationes urbis Romae, eiusdemq. varia privilegia a diversis Romanis pontificibus emanata in sex libros divisa novissime compilata*, Roma, per Stepha-

Il fatto della nuova edizione indusse il consiglio pubblico ad affidare a due avvocati concistoriali, Paolo Planca e M. Salomonio degli Alberteschi, non solo il compito di correggere i difetti formali della stampa quattrocentesca, ma anche di aggiornare i contenuti di quelle norme<sup>11</sup>.

Quali che fossero gli scopi che stettero dietro alla stampa degli statuti, resta il fatto che pochi tra essi beneficiarono di quello straordinario mezzo di diffusione.

Con dispiacere soprattutto dei pratici del diritto, che si dovevano pertanto affannare alla ricerca della norma applicabile nell'incertezza di una tradizione il più delle volte solo manoscritta e di difficile reperimen-

num Guillereti, 1519 - 1523, c. 2 r. In qualche circostanza ci si spinge anche più in là, fino a costringere i consociati a munirsi di copia degli statuti di fresco stampati: «finalmente si ordina, e comanda, che li presenti statuti si debbano far stampare a spese dell'università, e che doppo stampati, ciascun mastro della medesima fia obligato ritenerne appresso di se una copia di essi così stampati, ad effetto di potersi instruire, & esser informato delle leggi dell'università» (*Statuti dell'antica, e nobile arte de' ferrari*, Roma, nella stamperia della rev. cam. apostolica, 1690, p. 50; gli statuti furono approvati da papa Alessandro VIII il 6 novembre 1690); disposizione analoga era già contenuta nell'ultima rubrica dello statuto dei barbieri di Roma, approvato il 12 gennaio 1615, che in primo luogo stabiliva che gli statuti fossero stampati e «stampati che saranno, subito, sian'obligati tutti li barbieri presenti, e pro tempore, che saranno, pigliarne copia stampata di essi, affinché non abbiano occasione di pretendere ignoranza; sotto pena di mezzo scudo d'applicarsi alla cappella» (*Statuti, ordini, e costituzioni della ven. compagnia, & università de' barbieri di Roma*, Roma, nella stamperia della rev. cam. apost., 1694, p. 99). Vicende analoghe riguardarono lo statuto degli speciali (*Statuti del nobil colleggio delli spetiali dell'alma città di Roma. Tanto de' consoli appartenenti al ministrare giustizia, & governo del colleggio; quanto de' guardiani, appartenenti al governo della chiesa, & ospedale di S. Lorenzo in Miranda di detto colleggio. Con l'autorità dell'ill.mi sig.ri senatore, & conservatore riformati, & uniti con alcune aggiuntioni*, Roma, nella stamperia della rev. cam. apost., 1607). Poiché le norme approvate nel 1497 «venivano a poco a poco a mancare dell'osservanza, & ad introdursi cattivissime usanze, tanto perché non essendovi altro che un solo libro, non potevano tutti gli spetiali averlo, & insieme sapere con quali leggi, & statuti si dovessero governare; quanto anco ch'essendo scritto a mano, veniva per difetto d'antichità a guastarsi, di maniera che in modo alcuno si poteva leggere quello, che in esso si conteneva» [p. 4], nel 1596 fu deciso di procedere alla ricompilazione e al volgarizzamento degli statuti; infine nel 1607 si dispose «che detti statuti s'oservino, e si mandino a esecuzione e si facciano stampare accio ognuno n'abbia il suo, e sappia sotto che legge deve vivere, e governarsi» [p. 96]. Lo stesso si può leggere negli *Statuti della V. archiconfraternita di S. Anna de' parafrenieri della santità di N. S. e de' signori cardinali, ambasciatori, e principi, come pure de' servitori de' signori prelati, e cavalieri romani. Formati l'anno MDCCLI in tempo della sacra visita deputata in persona dell'eminentissimo, e reverendissimo sig. cardinale Tommaso Ruffo decano del sacro collegio, vice-cancelliere di S. Chiesa, e protettore di detta V. archiconfraternita*, Roma, nella stamperia della rev. cam. apostolica, 1751, p. 5.

<sup>11</sup> *Statuta et novae reformationes urbis Romae, eiusdemq. varia privilegia a diversis Romanis pontificibus emanata in sex libros divisa novissime compilata* cit., c. 2 r.

to<sup>12</sup>; ma con molto minore apprensione da parte dei giuristi di cattedra, i quali invece concentravano tutta la tensione scientifica nello studio e nell'insegnamento delle fonti romane e canoniche, lasciando ai margini il diritto proprio.

Questo può forse in parte spiegare la ragione per la quale nella più antica bibliografia giuridica ai testi degli statuti non si fa alcun accenno. Nel 1522 esce a Lione l'*Inventarium librorum in utroque iure hactenus impressorum* di un giurista astigiano, Giovanni Nevizzano. È un libriccino di poche carte ma che si apre, nel frontespizio, con un avvertimento che è indice di un programma ambizioso: «Iurista hic inspice quos libros tibi emere habeas». Ebbene, tra i libri da comprarsi dal giurista, che volesse avere pronti per l'uso i ferri del mestiere, non s'indicavano i testi degli statuti; semmai qualche trattato sul diritto proprio – a cominciare dal *De statutis* di Baldo degli Ubaldi –, ma i testi, le raccolte di norme, quelle no<sup>13</sup>.

Poco era cambiato dunque da quando sessant'anni prima, il 26 gennaio 1462, a Ferrara il notaio Nicolò de' Bruzi aveva redatto l'inventario dei beni relitti dal grande giurista Angelo Gambiglioni d'Arezzo, morto a Bologna l'ottobre precedente, facendo così conoscere ai posteri l'incredibile ricchezza della biblioteca di Angelo: su un totale di ben 125 libri manoscritti di diritto uno solo vi si trova che trattasse degli statuti («Albricum de Roxato super materia statutorum»)<sup>14</sup>, nessuno che ne contenesse

<sup>12</sup> Del resto se la parte interessata non fosse riuscita a trovare e a produrre in giudizio la norma statutaria che favorevolmente la riguardasse, il giudice senza porsi problemi avrebbe applicato il diritto romano-comune in virtù del principio di sussidiarietà, essendo considerata la presentazione in giudizio dello statuto un mero onere per la parte, al pari dell'allegazione degli elementi di fatto della controversia. Lo rammenta, a metà del Settecento, il giurista toscano Pompeo Neri, descrivendo lo stato delle fonti del diritto nel Granducato: «perché si procede in tutti i Tribunali colla massima che il Gius Civile dei Romani, che si chiama Gius Comune, debba osservarsi in tutti quei casi che lo Statuto e la Legge Locale non dispone in contrario; e che la parte che si fonda negli Statuti o Leggi Locali debba aver essa l'obbligo di produrgli, poiché in mancanza di essi il Giudice pronunzia secondo il Gius comune» (P. Neri, *Discorso primo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana*, in G. Bonaventura Neri Badia, *Decisiones et responsa iuris tomus secundus continens eiusdem responsa quibus accedunt Pompeii filii decisiones, responsa, et discursus legales*, Firenze, Allegrini, Pisoni & soc., 1776, p. 505; ora anche in appendice a Marcello Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 327).

<sup>13</sup> La situazione comunque è la stessa nel meno risalente e più noto *Amphitheatrum legale seu bibliotheca legalis amplissima* di Agostino Fontana, pubblicato a Parma nel 1687.

<sup>14</sup> Domenico e Paola Maffei, *Angelo Gambiglioni, giureconsulto aretino del quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1994, p. 189.

un qualche testo; mentre non mancavano, com'è evidente, il *Codex*, i *Digesta* e le compilazioni canonistiche.

Il che naturalmente è sintomatico del tipo d'approccio che il giurista addottorato aveva con l'*utrumque ius* (il diritto romano-canonico) e, per converso, con il diritto proprio. Solo il primo costituiva infatti la base imprescindibile della formazione e delle conoscenze tecniche, fornendo al cultore del diritto schemi generali e regole applicative stabili. Il diritto proprio, in particolare gli statuti, poteva invece essere conosciuto anche volta per volta, caso per caso, insieme agli elementi di fatto della questione che al giurista, in qualità di consulente o di giudice, veniva presentata per ottenere una soluzione certa; e allora la norma dello statuto si sarebbe potuta leggere direttamente, magari proprio nel testo ufficiale conservato nel palazzo del comune presso il quale il giurista si trovava a svolgere temporaneamente un incarico pubblico.

Resta comunque il fatto che nella grande maggioranza dei casi il vero problema non era interpretare la norma, ma trovare il testo di essa e, per quanto riguarda gli statuti, il mezzo tecnico della stampa rappresentò in concreto una risposta molto parziale e proprio per questo insoddisfacente.

Le difficoltà si moltiplicavano quando rimasto allo stato di manoscritto era non lo statuto di una piccola comunità, ma quello della città dominante di uno stato regionale. Lo statuto della Dominante poteva infatti addirittura funzionare come norma suppletiva in posizione mediana tra lo statuto locale e il diritto romano-canonico e, com'è evidente, allora i problemi applicativi crescevano a dismisura: è il caso dello statuto di Firenze del 1415 rimasto inedito fino al penultimo decennio del Settecento.

Il quadro delle fonti in Toscana a metà del XVIII secolo è ben rappresentato da un passo di una *Memoria sopra la Riforma delle Curie e Tribunali*:

Quante sono le Città, i Castelli, ed i piccoli Borghi che compongono questa Provincia altrettanti si può dire che siano gli statuti che ivi sono in vigore (...). Oltre questi Statuti infiniti sono poi le Riforme, le Leggi, ed i Bandi fatti sì nel tempo della Repubblica che nel tempo del Principato (...). Il più meraviglioso anche è che la maggior parte di questi Statuti, e Leggi non son pubblicati con la stampa sicché per ritrovarle (...) bisogna farne ricerca in differenti Archivi dello Stato il che costa molta pena non tanto per il mistero col quale ivi si tengono custoditi fin' à segno che una porzione dello Statuto Fiorentino non è visibile senza un'espressa permissione del Governo, che ben di rado l'accorda, sì perché non si sa in quale Archivio si possino ritrovare, e quando finalmente si ritrovino le molte lacerazioni Cassature, e alterazioni che vi s'osservano danno luogo à dubitare della loro legittimità. Di qui è che le Leggi Patrie anche le più principali non solamente son ignorate dal Pubblico ma anche chi volesse applicarsi col maggiore studio alla loro co-

gnizione non riuscirebbe se non à saperne una piccola parte relativamente al numero immenso col quale questa piccola Provincia si governa<sup>15</sup>.

Occorre partire di qui per tratteggiare la vicenda, emblematica e per certi versi ancora misteriosa, dell'edizione tardo-settecentesca degli statuti di Firenze nella loro ultima stesura, quella del 1415 ad opera dei giuristi Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi.

Già il frontespizio dei tre volumi suscita curiosità, per non dire sospetto. Nulla da dire sul titolo: *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV*; colpiscono invece il luogo di stampa ed il nome dell'editore: *Friburgi, apud Michaelem Kluch*: lo statuto di Firenze stampato a Friburgo? Da un tal Michele Kluch? Mah! Il primo volume poi manca di data, mentre il secondo porta quella del 1778 ed il terzo infine quella del 1781.

Servono, almeno in parte, a placare i fremiti di curiosità del bibliofilo più appassionato alcuni numeri di due gazzette pubblicate a Firenze in quegli anni: le *Notizie del mondo* e le *Novelle letterarie*.

Così le *Notizie del mondo*, numero 72 del 9 settembre 1777 (p. 576), mentre ci avvertono che «trovasi vendibile nella Stamperia Bonducciana di Firenze presso Francesco Bartolini al prezzo di paoli quindici per ogni Tomo lo Statuto della Città, o come volgarmente si dice, del Comune», aggiungono che dei tre volumi previsti «già è stato pubblicato il primo

<sup>15</sup> Il passo della memoria è citato in un bel libro, che ha avuto purtroppo una scarsissima diffusione: Dario Zuliani, *La legge come mezzo di comunicazione di massa: l'evoluzione della tecnica legislativa a Firenze dal '500 all'800*, Firenze, s. e., 1996, p. 190. Parole circa lo stato della legislazione statutaria non dissimili da quelle, ben più note, pronunziate il 31 maggio 1747 da Pompeo Neri, incaricato di preparare «un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana»: «il diritto Statutario del Governo Fiorentino è composto dallo Statuto Generale di Firenze, e dagli Statuti speciali di ciaschedun luogo, e di ciaschedun Tribunale, e che prima si devono attendere li Statuti speciali, e poi lo Statuto generale. E risulta, che li Statuti del Distretto essendo composti in diversi tempi, e con diverse massime dallo Statuto Generale contengono infinite variazioni e contraddizioni al medesimo, le quali variazioni però e contraddizioni debbono prelativamente osservarsi, e costituiscono una parte essenziale, benché non la più facile a chiarirsi, e insegnarsi, della nostra Giurisprudenza Patria. Tutti questi Statuti tanto del contado, che del distretto, che insieme passano il numero di cinquecento, ogni tanto tempo è stato uso che si rivedino, corregghino, e si riformino secondo l'esigenza dei tempi; al qual oggetto le Comunità sono state solite di deputare i Riformatori che hanno proposto ciò che hanno ritenuto conveniente al loro vantaggio, e le riforme si sono successivamente approvate per ordine del Principe. Talché al numero degli Statuti originali si deve in ciaschedun luogo aggiungere tutte le rispettive riforme fatte sino ai presenti tempi» (P. Neri, *Discorso primo tenuto nell'adunanza dei deputati* cit., p. 502; anche in appendice a M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili»* cit., pp. 323 s.).

che contiene i primi tre libri Statutarij»: si colma così con l'indicazione dell'anno 1777 la lacuna circa la data di pubblicazione del primo volume dello statuto.

L'altra rivista – le *Novelle letterarie*, numero 28 dell'11 luglio 1783, col. 435 –, mentre conferma l'anno di edizione del primo volume, consente anche di correggere quello di uscita dell'ultimo, non il 1781, come indicato nel frontespizio, ma il 1783: «L'edizione dello Statuto Fiorentino incominciata l'an. 1777 fu terminata non prima d'ora, quantunque il frontespizio di quest'ultimo Tomo, più voluminoso degli altri, porti una data anteriore».

Sempre le *Novelle letterarie* (numero 3 del 15 gennaio 1779, coll. 34-35), nell'ambito di una lunga recensione dello statuto, confermano che il primo e il secondo tomo erano in vendita a Firenze presso la Stamperia Bonducciana: già sulla base di questi elementi si può affermare con sicurezza<sup>16</sup>, come del resto è stato fatto fin dalla metà del secolo scorso, che l'indicazione del luogo di stampa *Friburgi* appartenga al genere delle non infrequenti falsificazioni editoriali, mentre in realtà lo statuto sia stato stampato a Firenze.

Più complessa è la questione circa l'identificazione del vero editore; già nel numero appena citato delle *Novelle letterarie* si dava per scontato che il nome Michele Kluch fosse falso: «Il perché, chiunque siasi che ne à principata l'edizione, sotto l'immaginario nome di Michele Kluch, à reso un buon servizio agli amatori della storia e della Giurisprudenza».

Di recente sono stati scoperti nell'Archivio di Stato di Firenze alcuni documenti che mostrano, tra l'altro, come proprio la Stamperia Bonducciana, dove i tomi dello statuto erano offerti in vendita, avesse chiesto e ottenuto dal sovrano la «licenza di stampare lo Statuto Fiorentino con tutti i suoi Glossatori»<sup>17</sup>.

Ce n'è a sufficienza, insomma, per squarciare il velo di mistero che circondava il nome dello stampatore e, pur con le dovute cautele, identi-

<sup>16</sup> Da ultimo si veda Maria Augusta Morelli Timpanaro, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze, 1715-1766)*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1996, p. 349 n. 694.

<sup>17</sup> *Ibidem*. La stamperia poi, dopo averne iniziato l'edizione, aveva domandato una prima volta, e una seconda dopo che la prima supplica non era stata accolta, di poter consultare «la copia di detti Statuti, che possiede l'A.V.R.». Sulla seconda supplica, di oggetto più limitato della prima – a quanto pare – perché relativa alla collazione del solo quinto libro dello statuto, il Pagnini, direttore dell'archivio di palazzo, espresse parere favorevole poiché «nei confronti del contenuto del quinto libro non sussistevano quelle considerazioni di cautela che, forse, potevano meritare le materie “che forman l'oggetto dei primi quattro” libri», e l'autorizzazione il 18 settembre 1777 fu accordata (*ibidem*).

ficare in Giovanni Francesco Bartolini<sup>18</sup>, titolare della Stamperia Bonducciana, il promotore dell'edizione degli statuti fiorentini del 1415. La pubblicazione, del resto, ben si collocava nei programmi editoriali della stamperia che aveva avviato già da qualche tempo l'edizione di testi giuridici; e pure era in linea con certi caratteri corsari che aveva assunto a volte l'attività della bottega tipografica: o non era stato proprio il fondatore Andrea Bonducci a pubblicare nell'autunno del 1764 una ristampa non autorizzata del *Dei delitti e delle pene* del Beccaria con la falsa indicazione di Monaco quale luogo di stampa<sup>19</sup>?

Ben fondata, anche se forse bisognevole di ulteriori riscontri, la recente ipotesi<sup>20</sup> che il curatore dell'edizione sia quel Niccolò Salvetti che nello stesso 1777 pubblicava le *Antiquitates Florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digestae*, divise in cinque dissertazioni: «Le cinque Dissertazioni, che lo studiosissimo sig. Avvocato Niccolò Salvetti à composte ad illustrazione di altrettanti Libri, nei quali è diviso il Codice Manoscritto, che i Fiorentini composero nel 1415 (...), altro non sono che una Istoria Civile specialmente della nostra città di Firenze»<sup>21</sup>. Si direbbe infatti cosa naturale che colui che aveva commentato gli statuti della Dominante facendo attenzione a mostrare tutte le modifiche introdotte nei secoli e procurando così «sempre di dichiarare lo stato attuale della Legislazione di Toscana»<sup>22</sup>, fosse anche la stessa persona che a un di presso ne andasse curando l'edizione a stampa.

Soddisfatta la curiosità del bibliofilo circa tempo, luogo ed autori dell'edizione, resta ora da appagare quella della storico del diritto che soprattutto si domanda quali fossero gli scopi dell'iniziativa editoriale e se in particolare si ricollegassero ad una qualche esigenza dei giuristi.

Il filo qui adesso necessariamente si riannoda a quella pagina tratta dalla *Memoria sopra la Riforma delle Curie e Tribunali*, vista poco sopra.

Ancora alla fine del Settecento almeno qualche parte dello statuto fiorentino era in vigore e in particolare lo era il libro secondo, relativo alle cause civili, com'è dimostrato dalle molte copie manoscritte di esso che erano in circolazione, alcune delle quali sono conservate anche nel fondo antico della biblioteca di giurisprudenza dell'università di Firenze: la pubblicazione dello statuto pertanto rispondeva alla necessità degli ope-

<sup>18</sup> M. A. Morelli Timpanaro, *Per una storia di Andrea Bonducci* cit., p. 348.

<sup>19</sup> L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»* cit., pp. 394 ss.; M. A. Morelli Timpanaro, *Per una storia di Andrea Bonducci* cit., p. 348.

<sup>20</sup> Ancora avanzata da M. A. Morelli Timpanaro, *Per una storia di Andrea Bonducci* cit., p. 348.

<sup>21</sup> *Novelle letterarie*, numero 29 del 18 luglio 1777, col. 449.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

ratori del diritto di potere accedere finalmente in modo facile ed immediato alle norme in vigore.

Ma in un'età di grandi riforme, quali quelle che erano in cantiere a Firenze nel terzultimo e penultimo decennio del Settecento, non meno importante era conoscere anche lo sviluppo storico che aveva riguardato le strutture costituzionali fiorentine che, previste dallo statuto del 1415, erano state via via modificate dai vari interventi normativi successivi, in particolare da quelli cinquecenteschi, con conseguente sostanziale svuotamento di contenuto e perdita d'efficacia delle originarie disposizioni statutarie: anche sotto questo profilo la pubblicazione dello statuto esprimeva un'esigenza veramente sentita; e non si dimentichi che, a differenza del secondo libro, degli altri quattro non circolavano che rarissime copie.

Di tutto ciò si era perfettamente consapevoli nel momento in cui lo statuto veniva licenziato alle stampe, e non a caso la sua pubblicazione veniva collegata a quella di due raccolte di leggi che negli stessi anni vedevano la luce a Firenze e a Siena (le *Leggi di Toscana*, raccolta di atti normativi dal '400 al 1778, attribuita ad Angelo Tavanti e pubblicata a Firenze da Gaetano Cambiagi; il *Codice della toscana legislazione*, comprendente leggi dal 1471 al 1786, dato alle stampe a Siena da Francesco Rossi, tra il 1778 e il 1788). Ma soprattutto il riferimento ideale era all'azione riformatrice di Pietro Leopoldo.

Lasciamo pertanto ancora la parola alla recensione dello statuto contenuta nelle *Novelle letterarie* (numero 3 del 17 gennaio 1779, coll. 33-38):

Nessuno aveva fin qui pensato a render pubblico colle stampe questo nostro *Statuto*, quantunque egli sia stato per tanto tempo il fondamento della Fiorentina Giurisprudenza, ed in qualche parte lo sia tuttavia. Solamente il Libro II, che vien chiamato *Forense*, è quello che i nostri pratici Legali ànno in pregio, e del quale si trovano delle copie manoscritte presso molti. Gli altri quattro Libri però, quantunque contengano il diritto pubblico dei Fiorentini, l'istoria della Repubblica, e gli usi ed i costumi della Nazione, sono stati lasciati quasi in oblio, non trovandosene che rarissimi esemplari manoscritti, e questi per lo più imperfetti, pieni di varianti e d'errori. Il perché, chiunque siasi che ne à principiata l'edizione, sotto l'immaginario nome di *Michele Kluch*, à reso un buon servizio agli amatori della storia e della Giurisprudenza patria (...). Ma chiunque abbia la notizia delle variazioni seguite dal 1415 fin qui nel nostro paese, comprenderà facilmente che le Addizioni e Riforme debbon essere un numero ben grande. Si vedranno presto tutte insieme raccolte quelle Leggi che in più migliaia sotto il Governo degli augusti Principi della Casa *Medici* e della Regnante felicitarono questo Stato, nelle due già avanzate edizioni di *Firenze* e di *Siena*. Bello sarebbe adesso l'esaminare tutta questa gran serie di Leggi proprie del Governo Fiorentino, e vedere col confronto dell'Istoria, come quelle influirono sul costume e sulla maniera di pensare della Nazione, e come sù quelle medesime contribuì il pensar di ciaschedun secolo; giacché ogni

secolo, qualunque siane la cagione, à la maniera sua propria. Più bello però sarebbe il considerare il notevole cangiamento che delle medesime Leggi à prodotto il secolo della Filosofia sotto il Governo del beneficentissimo Nostro Sovrano *Pietro Leopoldo*, il quale mirando costantemente ai due più sicuri poli d'un'ottima Legislazione, Libertà e Proprietà, à scoperto nella trascuranza di detti due oggetti riguardo all'industria, alla professione delle Arti, ed al commercio sì interno che esterno, la vera sorgente dell'oziosa e senza dubbio dannosa molteplicità dei provvedimenti de' passati Governi, ed à procurato di riformargli, ridurgli, e dar principio ad un nuovo sistema politico ed economico, che lo farà passare alla posterità per il più sapiente Legislatore di questo secolo.

Frutto del clima descritto in queste righe deve dunque essere considerata l'edizione dello statuto quattrocentesco e in questo senso occorre leggere quella pagina di Francesco Forti, stesa attorno alla metà degli anni Trenta del XIX secolo, che direttamente chiama in causa il Granduca:

Sino dal 1404 i Fiorentini ordinarono riforma de' loro statuti. Il famoso Paolo di Castro, dai Fiorentini molto onorato, la condusse a fine nel 1415. Son questi gli statuti fiorentini, che pubblicati per la prima volta con la stampa a Friburgo nel 1778, per ordine credo del granduca Leopoldo, hanno dominato nel Foro sino al 1808<sup>23</sup>.

Ma più che ad un'iniziativa diretta del sovrano, che mal si concilierebbe oltretutto con le resistenze incontrate per la consultazione della copia conservata nell'archivio di palazzo, la pubblicazione a stampa degli statuti si dovette alla necessità sentita dalla cultura giuridica del tempo di conoscere a fondo le istituzioni giuridiche esistenti, espressione di un ben preciso sviluppo storico, nel momento in cui le si faceva oggetto di rilevanti riforme.

Per il fatto di voler fornire ai giuristi norme in vigore, ma al tempo stesso indicare il punto di partenza dell'evoluzione storica del diritto fiorentino, in particolare di quello pubblico, l'edizione dello statuto di Firenze rappresenta una sorta di ponte tra Settecento ed Ottocento.

Con il nuovo secolo e il totale stravolgimento del sistema delle fonti determinato dall'avvento dei Codici moderni, gli statuti perderanno quasi ovunque il carattere di norme vigenti e saranno consegnati davvero alla storia. Continueranno certo ad essere pubblicati ed anzi l'attività editoriale ad essi relativa subirà una notevolissima accelerazione, ma l'intento sarà quasi sempre solo quello di fornire agli storici materiali di studio e di

<sup>23</sup> Francesco Forti, *Libri due delle istituzioni di diritto civile*, Firenze, Cammelli, 1863, I, p. 373.

riflessione<sup>24</sup>; gli statuti non potranno più dare ai giuristi norme per regolare i casi della vita; anche se – in una visione di metà Ottocento – la pubblicazione delle norme statutarie e il loro studio comparato avrebbe potuto servire, tra l'altro, anche alla realizzazione di un diritto nazionale libero dai difetti particolaristici dei codici preunitari:

il bisogno d'una collezione degli statuti è additato non pure dagli intendimenti speculativi della scienza, ma da interessi pratici, positivi, presenti. L'aspettano i cultori della storia e della filosofia civile per attignervi nozioni necessarie al progresso ed al perfezionamento de' loro studii. La domandano i legislatori e gli uomini di Stato per istituire su largo campo que' raffronti e quelle indagini, che devono precedere lo stabilimento di nuove leggi o costituzioni. La cercano i giureconsulti per trarne lumi utili alla interpretazione delle leggi imperanti, oltreché per ricorrervi ne' casi ne' quali ancora è vigente l'applicazione dello statuto. E l'Italia intera impaziente l'attende siccome prima base e indispensabile elemento di quel *Repertorio universale di giurisprudenza*, che va divenendo tanto più necessario, quanto più sono per divenire frequenti e celeri e agevoli le comunicazioni tra' varii Stati<sup>25</sup>.

Ma il proposito non fu poi messo a frutto.

FEDERIGO BAMBI

<sup>24</sup> Edizioni erudite – s'intenda – c'erano state anche nei secoli precedenti, ma in numero certo ridotto, e rappresentano l'eccezione in un panorama editoriale che ha di regola altri obbiettivi e diversi intendimenti. Ed anche laddove la finalità erudita è immediatamente dichiarata, sovente non si perde di vista il rapporto con le norme in vigore. Così nel volume *Antiqua ducum Mediolani decreta*, Milano, apud Io. Baptistam & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerale typographos, 1654, ad evitare ogni equivoco subito si dice: «Humanissime lector. Decreta ducum Mediolani, quae in hoc volumine leguntur, non fuere impressa, ut ea possent allegari ad decisionem causarum (sunt etenim omnia antiquata per novas huius Mediolani domini Constitutiones, sub imperio aeternae memoriae Caroli V promulgatas) sed tantum ut scias, quibus legibus viverent illi principes, & populos suos regerent» [p. 2]; ma Pier Paolo Bonetti nella dedica al senato di Milano quasi si affretta a precisare che l'edizione comunque può esser d'aiuto anche all'applicazione del diritto vigente: «Nec utilitate cariturus est huiusmodi labor, cum leges antiquae ad aliquorum quoque casuum decisionem possint adduci, & expresse Constitutionibus caveatur, veteres de vectigalibus latas, dum novis contrariae non sint, observari debere» [p. 4].

<sup>25</sup> Leone Fortis, *Breve discorso intorno alla necessità di un lavoro sopra gli statuti italiani* in Francesco Berlan, *Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia, Tipografia del commercio, 1858, p. XII; il discorso fu letto a Venezia dall'avvocato Leone Fortis il 15 settembre 1847 nella sezione di Geografia e Archeologia del IX Congresso degli Scienziati Italiani. Sul punto si veda Gian Savino Pene Vidari, *Introduzione in Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di statuti* cit., vol. VIII, a cura di Sandro Bulgarelli, Alessandra Casamassima e Giuseppe Pietrangeli, [Firenze], Olschki, 1999, pp. XV-XVII.